

# LAURA GENIO

NOTAIO



ALLEGATO "A" all'atto n. 10810 della raccolta

## STATUTO

### "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA"

#### CAPO 1^

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - AMBITO TERRITORIALE - BANDIERA

##### ARTICOLO 1

L'Associazione "Canottieri Flora", fondata nel 1922, ricostituita come associazione non riconosciuta in data 21 giugno 1962 e in seguito riconosciuta giuridicamente con Decreto Regionale in data 27 settembre 1996, ha carattere polisportivo, è apolitica e non ha finalità di lucro.

L'Associazione assume la denominazione di "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA**".

Tale denominazione verrà inserita in tutti gli atti e nella corrispondenza anche mediante l'utilizzo dell'acronimo A.S.D.-.

##### ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Cremona alla Via Riglio n. 14.

##### ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

##### ARTICOLO 4

L'Associazione ha lo scopo:

a) di promuovere l'esercizio in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza degli sport del Canottaggio, del Nuoto, del Tennis, delle Bocce, del Tennis Tavolo nonché di ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tal fine possono essere istituiti specifici settori sportivi la cui attività sarà disciplinata con apposito capitolo del Regolamento Generale;

b) di promuovere, organizzare e partecipare alle manifestazioni e gare delle attività sportive praticate;

c) di svolgere, previa delibera dell'organo amministrativo e inserite nell'ambito della propria programmazione sociale, attività diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, anche e non solo, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità;

d) l'Associazione per conseguire i suoi scopi accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, del CIP, delle Federazioni Sportive, delle discipline sportive associate (DSA) e degli Enti di promozione sportiva a cui la stessa è libera di aderire.

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

##### ARTICOLO 5

I colori sociali sono giallo - blu, la bandiera ha forma triangolare.

#### CAPO 2^

#### DIRITTI - OBBLIGHI - CONDIZIONI DI AMMISSIONE –

#### PROVVEDIMENTI CATEGORIE DI ASSOCIATI

##### ARTICOLO 6

Gli associati si distinguono in:

- a) Ordinari;
- b) Ragazzi;
- c) Juniores;
- d) Onorari;
- e) Benemeriti;
- f) Anziani;
- g) Patroni.

#### **ARTICOLO 7**

Ordinari: sono coloro che, maggiorenni secondo la legge, pagano la tassa di ammissione, le quote sociali ed eventuali importi straordinari nella misura e con le modalità stabilite rispettivamente dall'Assemblea e dal Regolamento generale. Essi possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e ricoprire cariche sociali.

#### **ARTICOLO 8**

Ragazzi: sono coloro che avendo un'età compresa fra i 10 (dieci) e 14 (quattordici) anni pagano le quote sociali ed eventuali importi straordinari come stabilito nel Regolamento generale e, se figli di associati, non pagano la tassa di ammissione.

Gli associati Ragazzi non possono ricoprire cariche sociali.

#### **ARTICOLO 9**

Juniores: sono coloro che avendo compiuto i 14 (quattordici) anni e non avendo ancora raggiunto la maggiore età, pagano le quote sociali ed eventuali importi straordinari come stabilito dal Regolamento generale e, se figli di associati, non pagano la tassa di ammissione.

Gli associati Juniores non possono ricoprire cariche sociali.

#### **ARTICOLO 10**

Onorari: sono coloro che, per speciali benemeritenze sportive, segnalati servigi o cospicue elargizioni, hanno facilitato l'incremento e lo sviluppo dell'Associazione.

Essi sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione, di qualsiasi quota e di eventuali importi straordinari e godono degli stessi diritti degli associati Ordinari.

La proclamazione degli associati Onorari è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 11**

Benemeriti: sono coloro che hanno dato particolare decoro e lustro all'Associazione specie nel campo delle attività sportive. Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento delle quote sociali, sono tenuti al pagamento di eventuali importi straordinari e godono degli stessi diritti degli associati Ordinari. Per i non associati la determinazione delle specifiche condizioni di accesso alla categoria (pagamento della tassa associativa) è fatta dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La proclamazione degli associati Benemeriti, e la determinazione delle specifiche condizioni di pagamento della categoria, è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 12**

Anziani: sono coloro che, avendo precedentemente appartenuto alla categoria degli associati Ordinari o Benemeriti, hanno raggiunto una età e maturato un numero di anni di appartenenza alla Associazione tali da essere inseriti per diritto in questa categoria. Essi hanno diritto ad una riduzione delle quote sociali e godono degli stessi diritti degli associati Ordinari. I parametri per l'accesso alla categoria sono definiti con apposito articolo dal Regolamento generale che definirà anche l'entità della riduzione delle quote sociali.

Per il computo degli anni di appartenenza all'Associazione si comprendono il periodo di servizio militare ed i periodi di sospensione dei pagamenti accordati e si esclude il periodo precedente l'acquisizione della maggiore età.

#### **ARTICOLO 13**

Patroni: sono coloro che, avendo precedentemente appartenuto alla categoria degli associati Anziani o Benemeriti, hanno raggiunto una età e maturato un numero di anni di appartenenza alla Associazione tali da essere inseriti per diritto in questa categoria. Essi hanno diritto ad una riduzione delle quote sociali e godono degli stessi diritti degli associati Ordinari. I parametri per l'accesso alla categoria sono definiti con apposito articolo dal Regolamento generale nel quale, oltre ad essere definita l'entità della riduzione delle quote sociali, potrà essere prevista una diversificazione con l'introduzione di sottocategorie. Per il computo degli anni di appartenenza all'Associazione si applicano le disposizioni specificate nel comma 2 dell'art. 12.

#### **ARTICOLO 14**

Agli associati che vengono selezionati dal Consiglio Direttivo per svolgere attività agonistica con i colori sociali, può essere riconosciuto dal Consiglio Direttivo, decidendo caso per caso, l'esonero totale o parziale dal pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari. I criteri di selezione e di esonero dai pagamenti devono essere illustrati annualmente all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 15**

Non sono ammessi associati temporanei.

#### **ARTICOLO 16**

Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento generale, i regolamenti particolari e le direttive emanate dal Consiglio Direttivo o dal Direttore in caso di urgenza.

Essi, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto e disciplinate dal Regolamento generale, fruiscono del diritto di accedere liberamente alla sede e di usufruire dei servizi sociali.

Del comportamento dei minori di età rispondono anche i genitori.

Gli associati possono chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione dei pagamenti nei casi e con le modalità previste dal Regolamento generale.

Nel periodo di sospensione essi possono partecipare alle assemblee, ma non possono ricoprire cariche sociali né accedere alla sede, se non con le modalità previste dal Regolamento generale.

### **MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA DEGLI ASSOCIATI ORDINARI**

#### **ARTICOLO 17**

L'Assemblea fissa annualmente il numero dei nuovi associati da affiliare nel rispetto dei principi di corretto sfruttamento dei servizi sociali esistenti ed in corso di approntamento.

#### **ARTICOLO 18**

Chiunque desideri essere ammesso alla categoria degli associati Ordinari, non provenendo dalla categoria degli associati Juniores, deve:

- a) presentare domanda scritta, corredata da stato di famiglia, controfirmata da due associati maggiorenni in regola con i pagamenti;
- b) essere di specchiata moralità e di buona condotta civile;
- c) essere maggiorenne secondo la legge e, se minorenni, rispettare le condizioni previste dagli articoli 19 e 20;
- d) versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Assemblea e con le di-

versificazioni previste dal Regolamento generale.

Coloro che diventano associati Ordinari avendo precedentemente appartenuto alla categoria degli associati Juniores, non pagano la tassa di ammissione.

#### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio Direttivo può valutare la domanda di chi avendo una età tale da poter essere inserito nelle categorie Ragazzi e Juniores, ma non essendo figlio di associati, desideri essere ammesso all'Associazione.

Il richiedente in tal caso dovrà:

- a) presentare domanda controfirmata da due associati maggiorenni in regola con i pagamenti;
- b) per i minorenni, unire alla domanda il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale o di chi legalmente lo rappresenta.

Chi esercita la responsabilità genitoriale o chi legalmente rappresenta il richiedente, dovrà farsi carico di pagare la tassa di ammissione, le quote sociali ed eventuali importi straordinari con le modalità definite dal Regolamento Generale, fino al compimento della maggiore età del richiedente.

#### **ARTICOLO 20**

Il Consiglio Direttivo può valutare la domanda del figlio minorenni, già appartenente alle categorie Ragazzi o Juniores, di associati dimissionari che vuole mantenere l'appartenenza alla Associazione. Il richiedente in tal caso dovrà presentare la richiesta con allegato, nei casi in cui è necessario, il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale o di chi legalmente lo rappresenta.

Chi esercita la responsabilità genitoriale o chi legalmente rappresenta il richiedente dovrà farsi carico di pagare quanto stabilito dal Regolamento generale fino al compimento della maggiore età del richiedente.

#### **ARTICOLO 21**

Le domande di ammissione alla categoria degli associati Ordinari vengono divise in tre elenchi:

- a) il primo contenente i nominativi dei coniugi, dei conviventi risultanti tali da certificato anagrafico e dei figli maggiorenni conviventi e non coniugati degli associati;
- b) il secondo contenente i nominativi di ex associati receduti che hanno presentato domanda di riammissione;
- c) il terzo contenente i nominativi di altri richiedenti.

Il Consiglio Direttivo decide l'accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione con delibera motivata, insindacabile ed inappellabile dando eventualmente priorità alle domande del punto a). Il Regolamento generale può prevedere, per la riammissione di ex associati receduti, priorità rispetto ai soggetti del punto c).

#### **ARTICOLO 22**

Il Regolamento generale può prevedere, per alcuni dei soggetti di cui al punto a) e b) dell'art. 21 del presente Statuto, una riduzione della tassa di ammissione.

Per i soggetti di cui al punto c) dell'art. 21 l'Assemblea, su proposta del Consiglio, può deliberare, per particolari categorie definite poi con apposito Regolamento particolare, una riduzione della tassa di ammissione.

#### **ARTICOLO 23**

Il coniuge ed il convivente dell'associato defunto possono, entro un anno dal decesso, chiedere l'iscrizione alla categoria degli associati Ordinari in esenzione della tassa di ammissione.

Fatta eccezione per quanto stabilito al comma precedente, la qualità di associato non è trasmissibile.

Le quote sociali e gli eventuali importi straordinari versati nel tempo non sono riva-

lutabili e sono acquisiti dall'Associazione a titolo definitivo secondo le disposizioni del codice civile e del presente Statuto.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - ISTITUTO DEL RECESSO**

### **ARTICOLO 24**

L'associato che contravviene alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale, dei Regolamenti particolari o delle direttive emanate dal Consiglio o dal Direttore in casi di urgenza, che con la sua condotta compromette il buon andamento ed il decoro dell'Associazione, che in qualche modo reca danno al patrimonio della Associazione, che intralcia o rende disagiata l'attività di chi per l'Associazione si adopera, viene ammonito, assoggettato a sanzione pecuniaria, sospeso per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 12 (dodici) mesi. Tale sospensione su delibera del Consiglio Direttivo può essere di tipo "ordinario" o di tipo "straordinario" da assumersi in base alla gravità materiale e morale dell'azione commessa.

I provvedimenti disciplinari possono essere esposti all'albo sociale nel rispetto, comunque, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Durante il periodo di sospensione l'associato non può accedere alla sede, se non per partecipare alle assemblee ed è comunque obbligato al pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari.

### **ARTICOLO 25**

Il provvedimento di sospensione "ordinaria", normalmente di breve durata, assunto dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 24, è comunicato all'associato a mezzo lettera raccomandata a.r.-.

L'associato entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione può presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo lettera raccomandata. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. In caso di sua mancata presentazione il provvedimento diviene esecutivo.

Il Collegio dei Probiviri, verificati i fatti e sentite le parti, entro sette giorni dal ricevimento del ricorso comunica la sua inappellabile decisione all'associato ed al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di sospensione "straordinaria", normalmente di lunga durata, come definito dal Regolamento Generale, è assunto dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 24 del presente Statuto per comportamenti che possono procurare danno alle persone o al patrimonio sociale ed è comunicato all'associato a mezzo di lettera raccomandata a.r. L'associato entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione può comunque presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo lettera raccomandata. In questo caso il ricorso non sospende il provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, verificati i fatti e sentite le parti, entro sette giorni dal ricevimento del ricorso comunica la sua inappellabile decisione all'associato ed al Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 26**

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio ed avente effetto dall'esercizio successivo. L'associato deve essere inoltre in regola con i pagamenti;
- b) per decadenza, quando l'associato subisce per due volte il provvedimento disciplinare della sospensione massima di 12 (dodici) mesi inflitta per gravi inadempimenti al presente Statuto ed ai Regolamenti;
- c) per espulsione, a causa del mancato pagamento delle quote sociali e di eventuali importi straordinari, con le modalità previste dal Regolamento Generale;

d) per esclusione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in seguito ad azioni riprovevoli o contrarie al buon andamento del sodalizio o a comportamenti contrari alla buona condotta civile e morale;

e) per morte.

L'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto ad alcun rimborso.

#### **ARTICOLO 27**

I provvedimenti di decadenza e espulsione devono essere comunicati all'interessato a mezzo lettera raccomandata a.r. e diventano immediatamente esecutivi al momento della notifica.

Il provvedimento di decadenza è inappellabile. Contro il provvedimento di espulsione l'associato entro 10 (dieci) giorni da tale comunicazione può presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata. Il ricorso comunque non sospende il provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, verificati i fatti e sentite le parti, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso comunica la sua decisione all'associato ed al Consiglio Direttivo.

La delibera assembleare di esclusione è immediatamente esecutiva e inappellabile.

In caso di decadenza, espulsione o esclusione l'associato può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

L'Associazione dal momento dell'affiliazione, gli associati dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, ove prevista, nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'Associazione aderisce.

### **CAPO 3^**

#### **ENTRATE - PATRIMONIO – BILANCI**

#### **ARTICOLO 28**

Le entrate a titolo definitivo finalizzate a sostenere l'attività dell'Associazione sono costituite:

a) dalle tasse di ammissione;

b) dalle quote sociali;

c) da eventuali importi straordinari;

d) dall'importo previsto per i familiari;

e) da qualsiasi altro introito o bene in senso lato pervenuto al sodalizio senza obbligo di restituzione.

#### **ARTICOLO 29**

La misura della tassa di ammissione e della quota sociale è determinata annualmente dall'Assemblea in sede di presentazione del bilancio preventivo.

La riscossione della tassa di ammissione avviene secondo le modalità previste dal Regolamento Generale che può anche prevederne una dilazione di pagamento.

La quota sociale, da riscuotersi annualmente, è composta da un importo per lo sviluppo e da un importo per la gestione ordinaria (anch'essi stabiliti dall'Assemblea nell'ambito dell'approvazione del Bilancio Preventivo). La tassa di ammissione e l'importo per lo sviluppo sono destinati a finanziare i nuovi investimenti, reintegrare il deperimento di quelli già effettuati, far fronte ad eventuali sopravvenienze passive di entità rilevante, far fronte a costi straordinari non di gestione corrente di entità rilevante ed a rimborsare i debiti a medio-lungo termine o comunque contratti per gli investimenti. L'importo per la gestione ordinaria è destinato alla copertura dei costi di gestione, esclusi gli ammortamenti, gli oneri finanziari sui finanziamenti destinati agli investimenti e le sopravvenienze passive rilevanti e i costi straordinari

non di gestione corrente di entità rilevante.

Gli altri introiti e beni pervenuti all'Associazione senza obbligo di restituzione sono destinati alla copertura dei costi di esercizio od agli investimenti a seconda della loro intrinseca natura.

Le modalità di riscossione della quota sociale sono definite dal Regolamento Generale che può prevederne anche una dilazione di pagamento.

L'Assemblea convocata "ad hoc" può decidere, per eventi eccezionali, la riscossione di un importo straordinario. In tale occasione ne decide anche l'ammontare annuo e la durata.

Le modalità di pagamento ed i soggetti che ne sono parzialmente o totalmente esonerati sono specificati dallo Statuto e dal Regolamento generale.

### **ARTICOLO 30**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni;
- dai trofei e premi vinti dall'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatti gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto.

Durante la vita dell'Associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

### **ARTICOLO 31**

L'esercizio sociale decorre dal 1<sup>o</sup> gennaio al 31 dicembre.

Entro il 30 aprile deve essere convocata dal Consiglio Direttivo l'Assemblea per la presentazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 31 dicembre l'Assemblea per la presentazione del progetto di bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Se, in corso d'anno, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno dar corso ad operazioni rilevanti non previste dal bilancio preventivo, lo stesso deve convocare l'Assemblea per far approvare un nuovo bilancio preconsuntivo di assestamento contenente le dette operazioni.

I bilanci (consuntivo, preventivo ed eventualmente di assestamento) devono essere redatti secondo corretti principi contabili, considerando la peculiare attività svolta dall'Associazione.

I principi di redazione dei bilanci ed in generale di tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali possono essere enunciati nel Regolamento generale.

## **CAPO 4<sup>o</sup>**

### **ORGANI SOCIALI - NORME SULL'ORDINAMENTO E SULL'AMMINISTRAZIONE**

#### **ARTICOLO 32**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea degli associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Stanti le finalità ideali che sorreggono l'attività dell'Associazione, agli associati che assumono cariche sociali non viene corrisposto alcun compenso per le prestazioni ricadenti nel mandato ricevuto.

Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili.

### **L'ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 33**

L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare:

- a) la modifica del Regolamento generale;
- b) l'ammontare annuo delle entrate;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente di assestamento;
- d) la nomina delle cariche sociali;
- e) il numero dei nuovi associati da affiliare;
- f) la proclamazione degli associati Onorari e Benemeriti;
- g) le modalità di associazione degli atleti e dei collaboratori sportivi;
- h) l'esclusione degli associati;
- i) l'azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e dei Revisori;
- l) sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata dall'Organo di Controllo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto entro trenta giorni dalla richiesta.

Le modalità di presentazione della richiesta del decimo degli associati saranno enunciate nel Regolamento generale con apposito capitolo.

Per le decisioni su argomenti di natura straordinaria, quali le modifiche statutarie, la delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento, nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, si applicano i quorum indicati all'articolo 36 che segue.

#### **ARTICOLO 34**

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto da affiggersi alla bacheca sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Inoltre l'avviso può essere inviato, comunicato a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione telematica agli associati aventi diritto di voto almeno quindici giorni prima della riunione. Gli avvisi possono contenere anche l'indicazione della seconda convocazione.

I progetti di bilancio devono essere depositati, perché gli associati possano prenderne visione, presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

I verbali delle Assemblee e connesse deliberazioni vengono trascritti su un apposito libro e controfirmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Devono essere trascritti ma non controfirmati anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il libro Verbali Assemblee, nonché la documentazione di supporto, possono essere consultati da tutti gli associati presso la sede sociale.

#### **ARTICOLO 35**

Ogni associato in regola con i pagamenti, ha diritto ad un voto.



L'associato può farsi rappresentare da altro associato con diritto di voto mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di una delega.

Gli associati minorenni, appartenenti alla categoria RAGAZZI e JUNIORES, esercitano il diritto di partecipazione in Assemblea ed esercitano il proprio diritto di voto a mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale o ne ha la tutela.

Possono essere invitati a presenziare all'Assemblea gli esponenti del C.O.N.I. e delle sue federazioni e gli associati non muniti del diritto di voto, nonché terze persone utili allo svolgimento dei lavori assembleari.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Revisori non hanno voto.

#### **ARTICOLO 36**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto, fatti salvi i quorum costitutivi assembleari dei commi precedenti, occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare l'azione di responsabilità ex art. 22 c.c., nei confronti di uno o più Consiglieri o Revisori, fatti salvi i quorum costitutivi dei commi precedenti, occorre il voto favorevole di tre quarti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 37**

L'Assemblea elegge fra gli associati chi deve presiederla, nonché due o tre scrutatori ed un segretario, anche non associato, per la redazione del verbale. Il verbale dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Quest'ultimo è prescritto per il rinnovo delle cariche sociali, per l'esclusione degli associati o quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza degli associati presenti in Assemblea.

#### **ARTICOLO 38**

La presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali deve essere effettuata presso la Segreteria dell'Associazione, su lettera sottoscritta dal candidato, entro e non oltre le ore 18.00 del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

I principi per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni in generale possono essere enunciati nel Regolamento Generale.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ARTICOLO 39**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri scelti dall'Assemblea fra gli associati in regola con i pagamenti. Al Consiglio spetta la

gestione, l'amministrazione, il coordinamento e lo sviluppo dell'attività sociale in conformità dei principi previsti dall'ordinamento ed enunciati nello Statuto e nel Regolamento generale.

Il Consiglio, in particolare:

- a) predispose il progetto di bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente di assestamento da sottoporre all'Assemblea;
- b) emana direttive e regolamenti particolari di settore al fine di assicurare agli associati il miglior sfruttamento dei servizi sociali;
- c) convoca l'Assemblea per deliberare sugli oggetti riservati alla stessa dalla legge o dallo Statuto;
- d) convoca l'Assemblea, pur in assenza di un obbligo legale e statutario, tutte le volte che lo ritiene opportuno;
- e) fissa le regole di inserimento, degli aspiranti associati, in ognuno degli elenchi previsti dall'art. 21;
- f) valuta e decide, applicando le disposizioni civilistiche, del presente Statuto e del Regolamento generale, le domande di ammissione, di sospensione e di dilazione;
- g) segnala all'Assemblea i casi di esclusione sui quali la stessa si deve esprimere;
- h) adotta i provvedimenti disciplinari, dichiara la decadenza, la espulsione e l'esclusione degli associati nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale;
- i) ordina le spese e gli investimenti, convalida la liquidazione di fatture ed altri pagamenti;
- l) decide investimenti e spese non previste dal bilancio preventivo aventi i connotati dell'urgenza e dell'utilità sociale, per i quali non è possibile o conveniente il ricorso al bilancio di assestamento;
- m) assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;
- n) approva il programma per l'attività agonistica, nomina i Dirigenti sportivi e seleziona gli Atleti e i collaboratori sportivi;
- o) propone all'Assemblea la nomina degli associati Onorari e Benemeriti, nonché l'associazione degli Atleti e dei collaboratori sportivi;
- p) autorizza il Presidente a stipulare atti o contratti di acquisto, di vendita, di affitto, a sottoporre i beni sociali a pegno o ad ipoteca, nonché a stare in giudizio per l'Associazione;
- q) partecipa alle assemblee;
- r) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dall'ordinamento e dal presente Statuto;
- s) nomina il Responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021;
- t) adotta i modelli organizzativi sociali di cui al D.Lgs. n. 39/2021.

#### **ARTICOLO 40**

I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art. 18 del codice civile.

#### **ARTICOLO 41**

Non può essere nominato Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (sempre che queste non rappresentino già autonome cause di esclusione dall'Associazione), l'associato di minore età, l'associato sospeso nei pagamenti e l'associato avente in corso provvedimenti disciplinari di lunga durata come previsto dal Regolamento generale.

Il Consigliere che diserta tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'incarico. Tali riunioni devono però svolgersi in un periodo non inferiore a sessanta giorni.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito delle Federazioni alle quali la Associazione è affiliata ovvero altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte.

#### **ARTICOLO 42**

Il Consiglio dura in carica normalmente quattro anni.

I Consiglieri sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento ma solo per giusta causa e se la materia è indicata all'ordine del giorno.

Il rinnovo del Consiglio deve coincidere con l'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo.

Se si dimettono contemporaneamente più di due terzi dei Consiglieri, i rimanenti devono convocare con urgenza l'Assemblea per il rinnovo di tutto il Consiglio e il mandato successivo dura meno di quattro anni al fine di far coincidere l'Assemblea di rinnovo cariche con quella di approvazione del bilancio consuntivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per decadenza, morte o dimissione uno o più Consiglieri, subentra l'associato risultato il primo non eletto alle ultime elezioni, sempre che lo stesso accetti l'incarico e che, nel frattempo, non sia sorta causa di ineleggibilità.

Se non è possibile ricostituire il Consiglio nella sua totalità per mancanza, impedimento od esaurimento dei non eletti, ma è garantita comunque la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio, alla prima Assemblea utile verranno indette elezioni per la sostituzione dei consiglieri mancanti.

I Consiglieri nominati seguendo le procedure dei due commi precedenti scadono insieme a quelli in carica da più tempo all'atto della loro nomina.

Le dimissioni dei Consiglieri hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita per l'accettazione dei nuovi Consiglieri.

#### **ARTICOLO 43**

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed attribuisce altri eventuali incarichi. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di otto anni anche non consecutivi.

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'Associazione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio, dà esecuzione alle delibere e sovrintende alla corretta esecuzione degli adempimenti contabili. Tale ultima mansione può essere delegata ad altro Consigliere.

#### **ARTICOLO 44**

Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di 3 (tre) Consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno 5 (cinque) Consiglieri.

Le deliberazioni che riguardano specifici associati, che attribuiscono o rinnovano incarichi, sono assunte a scrutinio segreto.

### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 45**

L'Organo di Controllo, se previsto dalla legge o nominato per scelta dalla Assemblea, può essere sia monocratico (Revisore Unico) che collegiale (Collegio dei Revisori).

L'Organo di Controllo deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento generale;
- b) controllare la gestione dell'Associazione, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale per la redazione del bilancio;
- c) accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;
- d) procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- e) chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- f) riunirsi almeno ogni trimestre;
- g) partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo;
- h) partecipare alle Assemblee;
- i) convocare l'Assemblea in caso di omissione del Consiglio Direttivo o in caso di denuncia fondata di cui al successivo art. 46;
- l) predisporre la relazione al bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati in regola con i pagamenti.

#### **ARTICOLO 46**

Gli associati con diritto di voto possono denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione di bilancio consuntivo all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti associati che rappresentano almeno un trentesimo degli associati legittimati all'azione, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea successiva, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Le modalità di presentazione della denuncia saranno enunciate con apposito capitolo nel Regolamento Generale.

#### **ARTICOLO 47**

Non può essere nominato Revisore, e se eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 41, i parenti e gli affini dei Consiglieri entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

In caso di Collegio, il Revisore che diserta tre riunioni consecutive del Collegio stesso, senza giustificato motivo, decade dall'incarico. Tali riunioni devono però svolgersi in un periodo non inferiore a sessanta giorni.

#### **ARTICOLO 48**

L'Organo di Controllo dura in carica normalmente quattro anni.

I Revisori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento ma solo per giusta causa e se la materia è indicata all'ordine del giorno.

Il rinnovo dell'Organo di Controllo deve coincidere con l'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo. Se vengono a cessare anticipatamente tutti i Revisori, indipendentemente dalla causa, il mandato successivo dura meno di quattro anni al fine di far coincidere l'Assemblea di rinnovo cariche con quella di approvazione del bilancio consuntivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per decadenza, morte o dimissione uno o più Revisori, subentra l'associato risultato primo non eletto alle ultime elezioni, sempre che lo stesso accetti l'incarico e che, nel frattempo, non sia sorta causa

di ineleggibilità.

Se non è possibile ricostituire il Collegio nella sua totalità per mancanza, impedimento od esaurimento dei non eletti, ma è comunque garantita la maggioranza, alla prima Assemblea utile verranno indette elezioni per la sostituzione del componente mancante.

Il Revisore o i revisori nominati seguendo le procedure dei due commi precedenti scadono insieme a quelli in carica da più tempo all'atto della loro nomina.

Le dimissioni dei Revisori hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Collegio si è ricostituita per l'accettazione dei nuovi Revisori.

#### **ARTICOLO 49**

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, si riunisce su richiesta dello stesso o dei restanti 2 (due) Revisori e delibera a maggioranza dei componenti.

### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ARTICOLO 50**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea fra gli associati con diritto di voto e in regola con i pagamenti che hanno almeno cinque anni di appartenenza all'Associazione e trenta anni di età. Essi durano in carica quattro esercizi.

Fermo l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 D.L. n. 220/2003, convertito nella Legge n. 280/2003, e l'obbligo di ricorrere al giudizio arbitrale avanti gli organi federali per le questioni nascenti nell'ambito delle attività delle federazioni sportive cui l'Associazione aderisce, gli associati devono sottoporre le controversie con l'Associazione ed i suoi Organi al giudizio del Collegio dei Probiviri il quale decide quale arbitro amichevole compositore con dispensa di ogni formalità.

Si applicano le disposizioni degli artt. 47 e 48 del presente Statuto e le norme relative alla nomina, decadenza, dimissione e funzionamento dell'Organo previste per i Revisori, in quanto compatibili.

### **CAPO 5^**

#### **ARTICOLO 51 - Affiliazione**

L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici.

L'Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportiva cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

L'Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le

deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

#### **ARTICOLO 52 - Tesseramento**

Gli associati devono essere annualmente tesserati alla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) ed agli altri Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

### **CAPO 6^**

#### **SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE**

#### **ARTICOLO 53**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **CAPO 7^**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 54**

L'associato appartenente alle categorie Ordinari, Anziani, Onorari, Benemeriti e Patroni, in regola con i pagamenti, può chiedere la qualifica di Familiare per:

a) coniuge;

b) convivente come risulta da certificato anagrafico;

c) nipote (sia in linea diretta che collaterale);

previo il versamento di un importo annuo la cui entità e le cui modalità di pagamento sono definite dal Regolamento generale.

Ai Familiari è consentito accedere alla sede, ma è loro impedito o limitato l'utilizzo dei servizi sociali secondo le disposizioni del Regolamento generale; gli stessi non maturano alcun diritto nei confronti della Associazione, fatte salve le specifiche previsioni contenute negli articoli precedenti.

I Familiari non possono partecipare alle assemblee nè ricoprire cariche sociali.

Al figlio legittimo, adottato o in affidamento dell'associato, è consentito accedere alla sede a titolo gratuito fino al compimento del decimo anno di età con le modalità definite dal Regolamento generale.

#### **ARTICOLO 55**

Il Consiglio può selezionare per svolgere attività agonistica con i colori dell'Associazione, atleti e collaboratori sportivi non associati. In tale periodo questi non maturano alcun diritto nei confronti dell'Associazione, non possono partecipare alle Assemblee nè ricoprire cariche sociali. Il Consiglio Direttivo può concedere loro, decidendo caso per caso, di usufruire di tutti o di alcuni servizi sociali per una parte o per tutto l'esercizio.

#### **ARTICOLO 56**

I Dirigenti sportivi e i collaboratori sportivi sono responsabili della preparazione morale e tecnica degli Atleti, sottopongono al Consiglio Direttivo il programma delle manifestazioni e di partecipazione degli Atleti alle singole gare.

#### **ARTICOLO 57**

Gli associati che all'entrata in vigore del presente Statuto e del connesso Regola-

mento generale godono della esenzione totale o parziale dell'importo per la gestione ordinaria o dell'importo per lo sviluppo mantengono i diritti acquisiti.

#### **ARTICOLO 58 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI - MODELLI ORGANIZZATIVI SOCIALI**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione deve predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

#### **ARTICOLO 59 – LAVORATORI SPORTIVI E VOLONTARI**

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti.

Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 60**

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

F.TI: FABRIS PIERANGELO

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

Io sottoscritta dr.ssa LAURA GENIO notaio in Casalbuttano ed Uniti, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Casalbuttano ed Uniti, 21/06/2024